



CITTA' DI BUSCA
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

(D.L. 78/2010, L. 122/2010, D.L. 138/2011, L. 148/2011, D.LGS. 23/2011)

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente regolamento è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del D.L. 30/09/2005 n. 203, convertito dalla legge 2/12/2005 n. 248, dall'articolo 18 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario è composto da:

- Segretario Comunale – Presidente
- n. 1 componente Dottore Commercialista designato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti/esperti contabili;
- n. 1 componente Ragioniere designato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti/esperti contabili.

Il Sindaco nomina il Consiglio Tributario nella persona del Segretario Comunale tempo per tempo titolare della Segreteria Comunale, con effetto automatico sull'eventuale temporaneo sostituto, e i componenti esterni come designati dall'Ordine professionale.

Il Consiglio Tributario rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che lo ha nominato e comunque, fino alla nomina del successivo.

ARTICOLO 4 – COMPENSI DEI COMPONENTI

La funzione di componente del Consiglio Tributario è a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese e la funzione del Segretario Comunale in qualità di Presidente rientra a tutti gli effetti tra i doveri d'ufficio.

ARTICOLO 5 – INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili e non possono essere designati e nominati componenti del Consiglio Tributario soggetti che si trovino in una delle seguenti cause:

- ricoprire carica elettiva pubblica;
- avere rapporti con il Comune tramite qualsiasi tipologia di contratto di lavoro autonomo;
- essere dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio, dell’INPS o di altri uffici statali aventi una qualche competenza in materia di fiscalità o previdenza;
- essere membri o segretari di Commissione Tributaria;
- svolgere attività di consulenza e/o di servizi in materia di contabilità, fisco previdenza nei confronti di clienti aventi una sede, legale e/o secondaria, nel territorio del Comune;
- svolgere professionalmente attività di assistenza e/o rappresentanza presso le Commissioni Tributarie in materia fiscale e/o previdenziale.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DALL’INCARICO

I componenti del Consiglio Tributario, tranne il Segretario Comunale Presidente che assume compiti consistenti in doveri d’ufficio, decadono dalla nomina nei seguenti casi:

- dimissioni
- sopraggiunta causa di incompatibilità;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive;
- violazione di uno dei previsti obblighi.

La decadenza è accertata e disposta dal Sindaco che provvede alla sostituzione con tempestività.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

L’attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell’atto medesimo dall’organo nella sua collegialità.

La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e sono valide se alla stessa partecipano almeno il Presidente e uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- Il Direttore dell’Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell’INPS, o un suo delegato;

– il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

nonché, oltre ai soggetti indicati sopra, possono essere invitati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione e al personale comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria ma senza diritto di voto e senza oneri a carico del Comune; eventuali collaborazioni di soggetti esterni possono avvenire solo in forma gratuita e devono riguardare argomenti in astratto e mai casi specifici legati ad un singolo contribuente.

Il Consiglio Tributario per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale inoltre del supporto tecnico degli uffici comunali, cui richiede, tramite il Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi, le informazioni, le notizie, gli elementi ed i dati ritenuti utili.

Il Consiglio Tributario richiede dati, elementi e notizie ritenuti utili alle altre amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente

E' rimessa al Consiglio Tributario la regolamentazione di dettaglio del proprio funzionamento fermo quanto contenuto nel presente documento.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado. Qualora l'obbligo di allontanarsi riguardi il Presidente ne assume al funzione un membro designato dal Presidente stesso.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione qualora il voto del componente tenuto ad allontanarsi sia stato determinante.

ARTICOLO 9 - LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente ove sono anche svolte le funzioni di segreteria con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili;

Nell'ambito del personale comunale a tempo indeterminato il Sindaco nomina ed assegna un dipendente appartenente almeno alla categoria professionale C quale segretario del Consiglio Tributario;

Il segretario attende alla verbalizzazione e non ha diritto di voto.

ARTICOLO 10 - COMPITI DEGLI UFFICI DEL COMUNE

Gli uffici del Comune collaborano attivamente con il Consiglio Tributario e comunicano tempestivamente dati, notizie, elementi, ecc. richiesti dal Consiglio Tributario stesso nell'ambito delle sue funzioni e dei propri compiti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO

I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto della riservatezza dei dati e del segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della delibera con cui viene approvato.